REGOLAMENTO DEI GEMELLAGGI E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

ART. 1

OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti di gemellaggio e patti di amicizia con le città del mondo per favorire in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione, la cooperazione e lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, tutelando i diritti fondamentali delle relative popolazioni.

ART. 2

DIRITTI FONDAMENTALI

1. Le attività oggetto del presente regolamento si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall’Unione europea ed alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall’ONU.

ART. 3

RELAZIONI CON CITTÀ, COMUNITÀ E TERRITORI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

1.Destinatarie della relazioni sono le città che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, culturali, economiche, storico-politiche, per la presenza di comunità di origine sorrentina o perché da esse sono in corso flussi migratori che hanno come destinazione il territorio sorrentino, presentano elementi di affinità con l’identità storico-antropologica della città.

Scopo delle relazioni, oltre all’alto valore identitario di carattere simbolico, culturale e storico, risiede nel contributo a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo della cultura, dell’economia, della scuola, dell’università e della ricerca, dei servizi sociali e della sanità, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili.

2. Le relazioni con città e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.

3. Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:

− Patto di gemellaggio (Twinning);

− Gemellaggio onorario (Honorary Twinning);

− Patto di solidarietà (Solidarity Agreement);

− Patto di amicizia (Friendship Agreement);

− Accordo di partenariato (Partnership Agreement).

ART. 4

PATTO DI GEMELLAGGIO (TWINNING)

1. Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di paesi diversi. E’ finalizzato alla condivisione di rapporti sociali, culturali ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.

2. Il Patto di gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Sorrento per affinità demografiche, socio-culturali, per vocazione economica e internazionale, per la presenza, nella nostra realtà, di comunità significative da esse provenienti o per la presenza in esse di comunità di origine sorrentina.

3.La proposta di gemellaggio è approvata dal Consiglio comunale attraverso il d.u.p. o deliberazione specifica e ne reca espressamente le ragioni e i contenuti.

4.A tal fine il compente ufficio garantisce tutti gli adempimenti legalmente prescritti presso le autorità extra-comunali nel rispetto dei termini vigenti in materia.

5.Il gemellaggio è oggetto di una cerimonia ufficiale, che, laddove tenuta presso la città gemellata, vede il comune di Sorrento rappresentato da un comitato costituito dal Sindaco, o suo delegato, dal Presidente del Consiglio comunale, dal dirigente del dipartimento competente alle relazioni internazionali, dal funzionario responsabile o da altro personale assegnato al citato ufficio, se richiesto dalle necessità organizzative, nonché dall’addetto alla stampa e comunicazione, se richiesto.

6.La copertura finanziaria della partecipazione al comitato è ad onere del comune, trattandosi di attività istituzionale o di servizio, e si estende alle sole spese di viaggio, vitto ed alloggio, allorquando non garantite dalla città ospitante, mentre resta esclusa sia per le spese voluttuarie, che per eventuali familiari accompagnatori dei componenti il comitato.

7.La copertura finanziaria della partecipazione di rappresentanti delle città ospitate dal comune di Sorrento si limita, parimenti, ai soli addetti ai lavori, restando esclusi eventuali familiari accompagnatori e sconta in ogni caso una previa condivisione del numero degli ospitati con i competenti uffici della città interessata al fine di operare ogni dovuta previsione di spesa in merito in via preliminare.

ART. 5

GEMELLAGGIO ONORARIO (HONORARY TWINNING)

Con la città gemellata può essere concordato anche un successivo “Gemellaggio onorario” per salvaguardare nel corso del tempo gli elementi di comune identità ed esperienza che sono stati natura e sostanza del rapporto nel corso degli anni.

ART. 6

PATTO DI SOLIDARIETA’ (Solidarity Agreement)

1. Il Patto di solidarietà costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che, per le loro particolari caratteristiche geografiche, storiche e politiche, richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente, di alto valore e significato, ispirato al sostegno, da parte della città di Sorrento, alla salvaguardia della loro libertà e delle loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

2. Il Patto di solidarietà è approvato dal Consiglio Comunale su proposta motivata della Giunta o del dirigente del dipartimento competente alle relazioni internazionali.

3.Il Patto di Solidarietà si conclude nella relativa efficacia a fronte di eventi per i quali la particolare situazione di difficoltà su cui esso si fondava sia stata definitivamente superata.

4. Resta facoltà di mantenere, a titolo onorario, un rapporto privilegiato con la città interessata da un patto di solidarietà cessato nelle relative esigenze.

5.Eventuali cerimonie ufficiali connesse all’attività in questione, laddove tenute presso la città interessata, vedono il comune di Sorrento rappresentato da un comitato costituito dal Sindaco, o suo delegato, dal Presidente del Consiglio comunale, dal dirigente del dipartimento competente alle relazioni internazionali, dal funzionario responsabile o da altro personale assegnato al citato ufficio, se richiesto dalle necessità organizzative, nonché dall’addetto alla stampa e comunicazione, se richiesto.

6.La copertura finanziaria della partecipazione al comitato è ad onere del comune, trattandosi di attività istituzionale o di servizio, e si estende alle sole spese di viaggio, vitto ed alloggio, allorquando non garantite dalla città ospitante, mentre resta esclusa sia per le spese voluttuarie, che per eventuali familiari accompagnatori dei componenti il comitato.

7.La copertura finanziaria della partecipazione di rappresentanti delle città ospitate dal comune di Sorrento si limita, parimenti, ai soli addetti ai lavori, restando esclusi eventuali familiari accompagnatori e sconta in ogni caso una previa condivisione del numero degli ospitati con i competenti uffici della città interessata al fine di operare ogni dovuta previsione di spesa in merito in via preliminare.

ART. 7

PATTO DI AMICIZIA (FRIENDSHIP AGREEMENT)

1. Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con le città che presentino una particolare continuità di rapporti, anche per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio, oppure una relazione in presenza di comuni interessi e affinità, senza stipula di un gemellaggio.

2. Nel Patto di amicizia il Comune, a condizione di reciprocità, si impegna a:

-favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica anche attraverso la

predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale;

-dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere rilievo anche per i propri cittadini;

-favorire attraverso un’opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.

3.Il patto è approvato dal Consiglio Comunale, in sede di d.u.p. o con atto specifico, su proposta motivata della Giunta o del dirigente del dipartimento competente alle relazioni internazionali.

4.Eventuali cerimonie ufficiali connesse all’attività in questione, laddove tenute presso la città interessata, vedono il comune di Sorrento rappresentato da un comitato costituito dal Sindaco, o suo delegato, dal presidente del Consiglio comunale, dal dirigente del dipartimento competente alle relazioni internazionali, dal funzionario responsabile o da altro personale assegnato al citato ufficio, se richiesto dalle necessità organizzative, nonché dall’addetto alla stampa e comunicazione, se richiesto.

5.La copertura finanziaria della partecipazione al comitato è ad onere del comune, trattandosi di attività istituzionale o di servizio, e si estende alle sole spese di viaggio, vitto ed alloggio, allorquando non garantite dalla città ospitante, mentre resta esclusa sia per le spese voluttuarie, che per eventuali familiari accompagnatori dei componenti il comitato.

6.La copertura finanziaria della partecipazione di rappresentanti delle città ospitate dal comune di Sorrento si limita, parimenti, ai soli addetti ai lavori, restando esclusi eventuali familiari accompagnatori e sconta in ogni caso una previa condivisione del numero degli ospitati con i competenti uffici della città interessata al fine di operare ogni dovuta previsione di spesa in merito in via preliminare.

ART. 8

ACCORDO DI PARTENARIATO (PARTNERSHIP AGREEMENT)

1. L’Accordo di Partenariato regola la relazione con una città limitata nel tempo e per un massimo di 3 anni, individuandone i settori di collaborazione e gli specifici progetti da realizzare in comune.

2. I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell’Accordo che deve essere approvato dal Consiglio Comunale, in sede di d.u.p. o con atto specifico, su proposta motivata della Giunta o del dirigente del dipartimento competente alle relazioni internazionali.

3. Alla fine del periodo di partenariato, vanno valutati i risultati ottenuti, ai fini di eventuale rinnovo o modifica dell’Accordo.

4.Eventuali cerimonie ufficiali connesse all’attività in questione, laddove tenute presso la città interessata, vedono il comune di Sorrento rappresentato da un comitato costituito dal Sindaco, o suo delegato, dal presidente del Consiglio comunale, dal dirigente del dipartimento competente alle relazioni internazionali, dal funzionario responsabile o da altro personale assegnato al citato ufficio, se richiesto dalle necessità organizzative, nonché dall’addetto alla stampa e comunicazione, se richiesto.

5.La copertura finanziaria della partecipazione al comitato è ad onere del comune, trattandosi di attività istituzionale o di servizio, e si estende alle sole spese di viaggio, vitto ed alloggio, allorquando non garantite dalla città ospitante, mentre resta esclusa sia per le spese voluttuarie, che per eventuali familiari accompagnatori dei componenti il comitato.

6.La copertura finanziaria della partecipazione di rappresentanti delle città ospitate dal comune di Sorrento si limita, parimenti, ai soli addetti ai lavori, restando esclusi eventuali familiari accompagnatori e sconta in ogni caso una previa condivisione del numero degli ospitati con i competenti uffici della città interessata al fine di operare ogni dovuta previsione di spesa in merito in via preliminare.

ART. 9

REPORT SULLO STATO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

1.Al fine di monitorare lo stato delle attività internazionali del Comune il Sindaco o l’Assessore al ramo riferiscono al Consiglio comunale a fine anno.

2.L’atto contenente il relativo intervento viene pubblicato all’albo on line per informare la cittadinanza sulle diverse attività sviluppate con le città o comunità territoriali, nonché ai fini di piena trasparenza in merito.

ART. 10

STIPULA

1.I Patti di gemellaggio, di solidarietà e di amicizia, nonché gli accordi di partenariato sono stipulati in forma scritta nel rispetto di tutti gli adempimenti legali loro connessi ed in caso di sottoscrizione in fase differenziata producono effetti dal momento dell’ultima sottoscrizione.

2.Competente alla sottoscrizione è Il Sindaco o suo delegato.

ART. 11

RUOLO DEGLI STAKEHOLDERS

1.Hanno facoltà di presentare proposte strumentali alla pianificazione e programmazione delle attività oggetto del presente regolamento i cittadini, le associazioni e gli altri soggetti pubblici e privati i portatori di interessi in merito.

2.La valutazione delle proposte eventualmente pervenute costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa dell’ente.

ART. 12

PROCEDURA DI REVOCA

1. Tutte le relazioni sopra contemplate sono suscettibili di revoca nel caso di accertamento di gravi motivi, fatti incompatibili con i principi del comune di Sorrento o atti lesivi dei diritti umani riconducibili alle autorità delle città con cui sono state stipulate relazioni di carattere internazionale.

2. I provvedimenti di revoca delle suddette relazioni sono di competenza del consiglio, che delibera secondo le modalità di proposta e di votazione previste dal regolamento in materia di funzionamento dell’organo.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore all’esito del quindicesimo giorno di pubblicazione all’Albo on line dell’ente e resta inserito in via permanente nella competente sezione de “amministrazione trasparente” del portale.